

N. R.G. 29444/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29444/2017 promossa da:

MERLO RICARDO ANTONIO (C.F. MRLRRD62E25Z600T), con il patrocinio dell'avv.to
DE BONIS DANIELE e con elezione di domicilio in VIALE G. MAZZINI N. 88 00100 ROMA
presso il difensore;

ATTORE

contro

VIGLIA SALVATORE (C.F. VGLSVT55B20F839G), con il patrocinio dell'avv.to SALVATI
MARCO e con elezione di domicilio in DUILIO 12 00192 ROMA presso il difensore.

CONVENUTO

CICALA CARMELO (CCLCML34B10D622C), con il patrocinio dell'avv.to SALVATI
MARCO e con elezione di domicilio in DUILIO 12 00192 ROMA presso il difensore.

CONVENUTO

OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa.

CONCLUSIONI: per parte attrice: *“accertare e dichiarare la responsabilità dei signori Salvatore Viglia e Carmelo Cicala per gli articoli pubblicati sulla testata “politicamentecorretto.com”, come descritti in narrativa, e per l’effetto condannare i convenuti in solido tra loro, o comunque sulla base della diversa graduazione di responsabilità, a risarcire all’On. Ricardo Merlo tutti i danni dal medesimo subiti che si quantificano in Euro 250.000,00 o nella somma maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge; ordinare ai signori Salvatore Viglia e Carmelo Cicala, in solido tra loro, di pubblicare, a loro cura e spese, sul giornale on line “politicamentecorretto.it” e su due quotidiani a tiratura nazionale, anche nella loro versione on line, l’emananda sentenza di condanna, condannandoli altresì al pagamento di una somma di denaro pari ad Euro 100,00 o alla diversa somma ritenuta congrua, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”*; per il convenuto Viglia: *“dichiarare improcedibile la domanda svolta dall’attore Ricardo Antonio Merlo, per l’inosservanza della normativa regolatrice della media conciliazione per non aver previamente esperito il tentativo di mediazione obbligatorio e posto come condizione di procedibilità. Nel merito: rigettare la domanda svolta dal Sig. Ricardo Antonio Merlo perché infondata in fatto e in diritto, nell’an come nel quantum debeat, per le*

motivazioni svolte nel presente atto”; per il convenuto Cicala: *“rigettare la domanda svolta dal Sig. Ricardo Antonio Merlo perché infondata in fatto e in diritto, nell’an come nel quantum debeatur, per le motivazioni svolte nel presente atto”*.

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato MERLO RICARDO ANTONIO ha dedotto: che era un politico, accademico e giornalista italiano, fondatore e leader del Movimento Associativo Italiani all'Estero (in forma abbreviata, MAIE), deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana; che alle elezioni politiche italiane del 2006 era stato eletto deputato nella circoscrizione estero della Camera dei Deputati, nella lista Associazioni Italiane in Sud America; che alle elezioni politiche italiane del 2013 era stato rieletto deputato nella circoscrizione estero con il Movimento Associativo Italiani all'Estero; che aveva il suo elettorato prevalente nelle circoscrizioni estere dell'America Meridionale e godeva di ampio seguito in Sudamerica, essendosi fatto portavoce presso il Parlamento italiano, quale Presidente del MAIE, di numerose istanze provenienti dai cittadini italiani residenti all'Estero; che i convenuti sig.ri Viglia Salvatore e Cicala Carmelo avevano posto in essere una campagna diffamatoria nei suoi confronti nel periodo tra il novembre 2016 e il marzo 2017, al solo scopo di denigrare e danneggiarlo in vista delle elezioni politiche in Italia; che i sig.ri Viglia e Cicala - rispettivamente, fondatore e presidente del movimento politico “Insieme”, che si rivolgeva al medesimo elettorato di Merlo, ossia gli Italiani all'estero – al solo fine di danneggiare il loro avversario, avevano pubblicato sul giornale *on line* “*politicamentecorretto.com*” numerosi articoli, contenenti affermazioni ingiuriose e lesive dell'onore e della reputazione dell'attore, oltre a riportare notizie false sull'attività politica dello stesso; che per tali ragioni intendeva chiedere, come chiedeva, che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno subito oltre che alla pubblicazione dell'emananda sentenza.

Il sig. VIGLIA SALVATORE e il sig. CICALA CARMELO si costituivano deducendo: che l'obiettivo del giornale in cui erano stati pubblicati gli articoli oggetto di causa era quello di informare soprattutto i connazionali all'estero sulle vicende inerenti gli eletti nella circoscrizione estero che avevano fatto ingresso in Parlamento per la prima volta a seguito della Legge Tremaglia la n. 459; che la nuova legge aveva suscitato un grande interesse politico circa l'elezione di rappresentanti degli italiani all'estero e le conseguenze positive che sul lungo periodo avrebbero potuto portare alla politica nazionale; che del resto, la circostanza che diciotto parlamentari, (12 alla Camera, 6 al Senato), fossero di elezione da parte dei residenti all'estero, rappresentava una novità assoluta per la politica italiana, frutto di battaglie politiche protrattesi per almeno cinquant'anni; che la testata, data la sua trasversalità (come in qualche modo certificato dalla denominazione) era stata salutata da cento parlamentari di tutti gli schieramenti - tra gli altri, *primus inter pares*, l'allora Presidente della Repubblica, On.le Giorgio Napolitano - compreso il messaggio augurale dell'attore on. Ricardo MERLO; che il giornale su cui i convenuti avevano scritto gli articoli oggetto di contestazione costituiva “voce” del movimento politico sorto in Centro e Nord America: “INSIEME per gli italiani” di cui il convenuto sig. VIGLIA – di professione avvocato, nonché apprezzato giornalista parlamentare *free lance*, dedito soprattutto alle interviste ai parlamentari, tanto da meritarsi l'appellativo de “L'intervistatore del Parlamento”- era uno dei fondatori, mentre l'altro convenuto, sig. CICALA, era il Presidente; che il movimento “Insieme per gli Italiani” era un contraddittore “quasi” territoriale, dell'attore

Sig. Ricardo MERLO, leader del movimento MAIE MOV.ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO, eletto nella circoscrizione B (AMERICA MERIDIONALE); che, pertanto, il contenuto degli articoli oggetto di causa non appariva avere alcun connotato diffamatorio e/o lesivo della reputazione, per come lamentato dall'attore, ma rientrava, invece, nella normale espressione del pensiero e del diritto di critica già tipicamente riconosciuto agli organi di stampa di ogni genere, a maggior ragione quando detto diritto di critica s'inquadrava anche nella competizione politica.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20/01/2021, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

§§§

Deve premettersi che il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p. si ravvisa allorché una persona comunica con più persone, offendendo l'altrui reputazione, ed è aggravato se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. La valutazione dell'efficacia diffamatoria di dichiarazioni o opinioni diffuse a mezzo della stampa deve riferirsi al momento nel quale tali dichiarazioni hanno avuto diffusione.

Viceversa, il diritto di cronaca, direttamente tutelato dall'art. 21 Cost. deve essere sottoposto a tutti i limiti individuati nei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la libertà di diffondere notizie di cui all'art. 21 Cost., regolata nella legge 8/02/1948 n.47, trova i suoi presupposti legittimanti nell'utilità sociale dell'informazione, nella verità (oggettiva, o anche soltanto putativa, purché, in tal caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) e nella forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione.

Sul punto, in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che *“la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza.”* (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012) e che *“il legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica giornalistica è condizionato dal limite, oltre che della verità e dell'interesse pubblico, della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sì da garantire cronaca e critica non si manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione, sicché, con riguardo ad una trasmissione televisiva, assumono rilievo le modalità di comunicazione utilizzate, ove sia stata realizzata una peculiare combinazione di immagini e sonoro tra loro, tale da risultare trasmodante il suddetto limite”* (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 17211 del 27/08/2015).

Diversi e più ampi sono i limiti che la giurisprudenza riconosce all'esercizio di critica; il diritto di cronaca e quello di critica sono tra loro non coincidenti, in quanto il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio

che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti narrati.

Su tale ultima questione, in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che *“in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorché vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni”* (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 27592 del 29/10/2019).

Gli stessi principi appena affermati devono ritenersi applicabili anche per quanto attiene alla diffamazione a mezzo internet (avvenuta nel caso in esame, in cui vi è stata la pubblicazione di alcuni articoli in un quotidiano on line), come chiarito dalla Cassazione: *“l'inserimento in internet di informazioni lesive dell'onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, cod. pen., commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa, sicché anche in questo caso trovano applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica o di cronaca e quello all'onore e alla reputazione, quali la verità obiettiva delle informazioni (verità anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la continenza delle espressioni usate e l'interesse pubblico all'informazione (cosiddetta pertinenza)”* (Sez. 3, Sentenza n. 18174 del 25/08/2014).

Ciò premesso, si rileva che nel caso in esame le frasi censurate da parte attrice negli articoli di controparte sono le seguenti:

- articolo pubblicato in data 15/12/2016: *“l'on. Ricardo Merlo, oltre alla bufala del rifiuto di un sottosegretariato quando è stato formato il nuovo governo, di propone altre (di bufale) veramente spassose ha sputato e sputa continuamente nel piatto dove mangia ... Riccardo Merlo ha perso tutto avendo vinto tutto e l'unico risultato è stato fregare i residenti all'estero facendo di votare SI al referendum praticamente contro se stessi. Ma non credete che sia veramente fenomenale?”*;
- articolo pubblicato in data 29/12/2016 a firma di Carmelo Cicala e dal titolo *“INSIEME per gli italiani: il Tramonto di Verdini e compagnia bella, Merlo e Maie, bye bye”* e dal seguente contenuto: *“per Merlo si apre una stagione di caduta libera. Alle prossime elezioni, considerando anche la formidabile squadriglia di incapaci della politica di cui si è circondato, incasserà ciò che si merita: una disfatta. INSIEME per gli italiani lo batterà in casa mettendo in luce meticolosamente e costantemente tutte le magagne, le bugie le lusinghe propinate ad un elettorato che si sta finalmente per svegliare. L'America del Sud, oggi, sa e se non sa saprà benissimo che Merlo ed il MAIE, non commetterà l'errore troppe volte reiterato di rieleggere un inconcludente politicamente”*;
- articolo del 10/02/2017 a firma di Carmelo Cicala, dal titolo *“INSIEME per gli italiani MAIE: QUATTRO UOVA NEL PIATTO E LE BUFALDE DELL'ON. RICARDO MERLO”* e dal seguente contenuto: *“questo signore vota ed appoggia solo se stesso e per farlo è disposto a qualsiasi alleanza e salto della quaglia pur di ottenere le sue cose....Quindi Merlo, essendo l'unico parlamentare con il più alto indice di assenze in parlamento dice sistematicamente NO ad ogni provvedimento che si vota in aula a favore dei residenti all'estero”*;
- articolo del 19/02/2017 (editoriale di Salvatore Viglia) recante quale titolo *“IN AMERICA*

LATINA RICARDO MERLO CON IL MAIE HA INTRODOTTO IL “PENSIERO UNICO” in cui si legge: “mai più MAIE. Questa la qualità di questa gente che inganna e connazionale in America Latina. Stile puro sudamericano altro che italiani!”;

- articolo del 23/03/2017, a firma di Carmelo Cicala, dal titolo “INSIEME per gli italiani. MAIE: DEMAGOGIA SPICCIOLA la mobilitazione del 7 aprile. Per le reti consolari bisogna fare esattamente il contrario di quanto propone Ricardo Merlo & C.”, riferendosi al MAIE: *“Un movimento che si riduce ad un uomo solo MERLO”;*
- articolo pubblicato in data del 6/04/2017, a firma di Carmelo Cicila, dal titolo “INSIEME per gli italiani. Ricardo Merlo e il MAIE: COLPEVOLI” e dal seguente contenuto: *“Il MAIE è colpevole. È colpevole di aver portato le comunità a spasso per i viali dell’inutile. È colpevole di aver lusingato un elettorato con promesse fasulle. È colpevole di non aver fatto proprio niente a nessun livello. È colpevole di aver appoggiato, un governo, quello presieduto da Renzi, per il quale ha lavorato da buon servitore obbedendo a tutti i suoi comandi. È colpevole di aver sbagliato tutto e il rendiconto è fallimentare. È colpevole perché del suo programma pieno di retorica, parole e demagogia non ha realizzato nulla in dieci lunghissimi anni”* e ancora, *“è colpevole di aver personalizzato a suo piacimento e bisogno un movimento approfittando della buona fede dell’elettorato”.*

Rileva questo Giudice che i toni e le espressioni utilizzate – come sopra riportati - travalichino i limiti della semplice critica, in quanto l’avversario politico Ricardo Merlo - essendo i sig.ri Viglia e Cicala rispettivamente fondatore e presidente del movimento politico “Insieme”, che si rivolgeva al medesimo elettorato di Merlo - viene descritto come uomo scaltro e scorretto, avente come unico obiettivo della propria strategia politica quello di “fregare i residenti” all’estero (America del Sud) raccontando “bufale”, ossia facendo promesse false e dirette unicamente a spostare verso di sé e verso il proprio partito l’elettorato (*“INSIEME per gli italiani lo batterà in casa mettendo in luce meticolosamente e costantemente tutte le magagne, le bugie le lusinghe propinate ad un elettorato che si sta finalmente per svegliare..... È colpevole di aver lusingato un elettorato con promesse fasulle.... mai più MAIE. Questa la qualità di questa gente che inganna e connazionale in America Latina. Stile puro sudamericano altro che italiani.... è colpevole di aver personalizzato a suo piacimento e bisogno un movimento approfittando della buona fede dell’elettorato”.*

Il Merlo viene inoltre descritto come leader politico privo di capacità e di obiettivi, a tutto danno della collettività, e che ha operato in passato tradendo la fiducia di quanti lo avevano sostenuto: *“è colpevole di non aver fatto proprio niente a nessun livello... È colpevole di aver sbagliato tutto e il rendiconto è fallimentare. È colpevole perché del suo programma pieno di retorica, parole e demagogia non ha realizzato nulla in dieci lunghissimi anni... L’America del Sud, oggi, sa e se non sa saprà benissimo che Merlo ed il MAIE, non commetterà l’errore troppe volte reiterato di rieleggere un inconcludente politicamente.... Il MAIE è colpevole. È colpevole di aver portato le comunità a spasso per i viali dell’inutile”.*

Inoltre il Merlo è descritto come un politico che fa demagogia per curare i propri interessi personali (*“questo signore vota ed appoggia solo se stesso e per farlo è disposto a qualsiasi alleanza e salto della quaglia pur di ottenere le sue cose”*) e assenteista in Parlamento (*“quindi Merlo, essendo l’unico parlamentare con il più alto indice di assenze in parlamento dice sistematicamente NO ad ogni provvedimento che si vota in aula a favore dei residenti*

all'estero”).

Tali espressioni non danno adito a dubbi in merito all'intento dispregiativo e denigratorio di chi le usa, con il chiaro obiettivo di screditare e svilire la persona cui sono indirizzate, indicata come politico che agisce non per gli interessi della collettività ma, in modo falso e scorretto, per i propri interessi personali.

L'attacco indiscriminato all'odierno attore, al suo ruolo politico e al Movimento associativo da lui fondato (MAIE) sconfinava i limiti del diritto di critica in quanto negli articoli in questione non sono sottoposti a valutazione specifici provvedimenti approvati con il sostegno dell'attore ovvero iniziative concrete da lui sostenute e che (ad avviso dell'articolista) abbiano prodotto esiti non produttivi o addirittura dannosi per la collettività, bensì viene svolto un attacco sistematico, non documentato e generico (ad ampio spettro) nei confronti della persona dell'attore, che, proprio in considerazione della genericità e ampiezza delle accuse mosse, non viene posto neanche nelle condizioni di difendere il suo operato con dati ed elementi che possano confutare la tesi dei suoi oppositori politici.

Il dato dell'assenteismo in Parlamento è inoltre prospettato dai convenuti senza che siano forniti dati e circostanze in cui sarebbero avvenute le riferite assenze.

La domanda deve dunque ritenersi meritevole di accoglimento, riconoscendo la responsabilità del sig. Carmelo Cicala quale autore degli articoli sopra indicati come da lui provenienti, oltre che del sig. Viglia Salvatore per l'editoriale del 19/02/2017. Il sig. Viglia deve inoltre essere ritenuto responsabile nella sua veste di direttore della rivista on line *politicamentecorretto.com*.

Deve, infatti, riconoscersi la responsabilità civile del direttore responsabile convenuto, sig. Viglia Salvatore, che ha omesso i dovuti controlli e non ha esercitato la facoltà di sostituzione, e della casa editrice, a norma dell'art. 11 legge n. 47/48.

Quanto alla prova del danno, occorre richiamare i principi affermati dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione 11 novembre 2008, n.26972, che ha ricondotto nell'ambito della categoria dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico, in base al combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c., riconoscendo il diritto al risarcimento qualora il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, in quanto tali oggetto di tutela costituzionale.

Deve, inoltre, evidenziarsi che è ormai un principio consolidato, dopo le sentenze della Cass. Sez. Un. del 2008, che anche i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra cui quello dell'onore e della reputazione, devono essere allegati e provati. Tanto vale, in particolare, per il cosiddetto “*danno – evento*”, e cioè per la effettiva lesione del bene tutelato, rimanendo la prova dell'entità dei danni – conseguenza (economica) necessariamente rimessa, per le lesioni di beni non patrimoniali, alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (in tal senso è pacifica anche la giurisprudenza di questo Tribunale).

Quanto ai mezzi di prova e all'utilizzo delle presunzioni, recente giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che “*il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come 'danno conseguenza', non sussiste 'in re ipsa', dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito*

dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020).

Orbene, si rileva che l'attore al tempo della pubblicazione degli articoli risultava essere stato eletto per tre volte (nel 2006, nel 2008 e nel 2013) come deputato nella circoscrizione estero della Camera dei Deputati, con il proprio movimento (Movimento Associativo Italiani all'Estero), risultando destinatario di numerosi voti degli italiani all'estero (in specie nell'America del Sud), oltre ad essere firmatario in tale sede di numerose proposte di legge e autore di interrogazioni e interpellanze parlamentari.

Le espressioni offensive e denigratorie, dirette a dipingerlo come persona che, anziché agire nell'interesse della collettività, mostra di non tutelare le esigenze di quelle categorie che, invece, dovrebbe rappresentare, ad avviso di questo Giudice reca la prova del danno-evento (lesione dell'onore e della reputazione), essendo oggettivo il discredito dato dall'articolo in questione nei confronti dell'attore.

Il danno-conseguenza deve, poi, essere liquidato con criterio equitativo. Applicando tale criterio il danno, con liquidazione all'attualità, tenendo conto della pluralità degli articoli oggetto di censura e del ruolo pubblico dell'attore, come sopra descritto, deve essere quantificato in € 20.000,00. Deve, inoltre, essere accolta la domanda diretta alla pubblicazione della presente sentenza.

Su tale somme gli interessi legali decorreranno dalla data di deposito della sentenza sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto:
 - condanna i sig.ri Viglia Salvatore e Cicala Carmelo a corrispondere a titolo di risarcimento danni al sig. Merlo Ricardo Antonio la somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
 - condanna i signori Viglia Salvatore e Cicala Carmelo, in solido tra loro, a pubblicare la presente sentenza, a loro cura e spese, sul giornale on line “politicamentecorretto.it” e su due quotidiani a tiratura nazionale, anche nella loro versione on line;
- 2) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali sostenute dall'attore, spese che si liquidano in € 759,00 per esborsi e in € 6.000,00 a titolo di compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, in data 21/09/2021.

IL GIUDICE

dott.ssa Annamaria Di Giulio